

# ANTIGONE

**Contro l'isolamento**

Anno 2024,  
XVIV, N. 1





# **ANTIGONE**

## RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'Associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: [www.antigone.it](http://www.antigone.it); e-mail: [segreteria@antigone.it](mailto:segreteria@antigone.it)

## ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

## N. 1/2024 CONTRO L'ISOLAMENTO

a cura di Rachele Stroppa

### INDICE

L'isolamento penitenziario; un'introduzione socio-giuridica, di <i>Rachele Stroppa</i> .....	7
<i>The International Guiding Statement on alternatives to solitary confinement</i> , di <i>Susanna Marietti</i> .....	19
<i>Isolation and deteriorating conditions for Palestinians in Israeli custody since October 2023</i> , di <i>Oneg Ben Dror</i> .....	30
<i>Solitary Confinement and the International Guiding Statement on Alternatives</i> , di <i>Juan E. Méndez</i> .....	46
<i>The banality of torture</i> , di <i>Nuno Pontes</i> .....	52
Isolare e segregare, residuo del supplizio, di <i>Mauro Palma</i> .....	68
<i>Decreasing the use of solitary confinement for a safer community</i> , di <i>Rick Raemisch</i> .....	80
<i>Mapping solitary confinement</i> , di <i>Sharon Shalev</i> .....	87
L'isolamento penitenziario e l'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, di <i>Alessio Scandurra</i> .....	93
Il paradigma dell'esclusione e l'isolamento: nuove chiavi interpretative del fenomeno, di <i>Michele Miravalle</i> .....	106
L'isolamento come “doppia segregazione”: fra etica e prassi nel carcere dalle tante sofferenze psichiche e sociali, di <i>Grazia Zuffa</i> .....	121

---

L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune. Requisiti minimi di legalità di una misura di rigore in deroga alle ordinarie regole trattamentali, di <i>Simone Spina</i> .....	138
Programmi e interventi di contrasto all'isolamento penitenziario in Campania, di <i>Giuseppe Nese, Rosaria Ponticiello, Loredana Cafaro e Stefania Grauso</i> .....	149
Occhio non vede, cuore non duole?, di <i>Monica Gallo e Luigi Colasuonno</i> .....	164
La solitudine dell'isolamento; un ostacolo alla riabilitazione, di <i>Moreno Versolato</i> .....	173
<b>ALTRI SAGGI</b>	<b>178</b>
La lunga marcia della riduzione del danno, di <i>Paolo Nencini</i> .....	180
<b>RUBRICA GIURIDICA</b>	<b>200</b>
L'utilizzo delle sezioni di isolamento nei processi per tortura seguiti da Antigone, di <i>Simona Filippi</i> .....	202
<b>AUTORI</b>	<b>211</b>
<b>APPENDICE</b>	<b>215</b>





---

# IL PARADIGMA DELL'ESCLUSIONE E L'ISOLAMENTO: NUOVE CHIAVI INTERPRETATIVE DEL FENOMENO

*Michele Miravalle\**

---

## *Abstract*

*The widespread use of solitary confinement, both formal and informal, is today one of the most obvious symptoms confirming how strongly the paradigm of exclusion (re)appears among the most important functions of contemporary prisons. In this article we try to understand why solitary confinement is such an instrument used and considered 'essential' by prison operators for the daily management of the prison. So useful and indispensable as to make the objective of its abolition - proposed by the International Guiding Statement on Alternatives to Solitary Confinement, truly ambitious.*

*Keywords: exclusion, segregation, difficult inmates*

---

\* Michele Miravalle è Coordinatore nazionale Osservatorio sulle condizioni di detenzione, ricercatore in Sociologia del diritto all'Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza.



### 1. Interpretare l'isolamento nel quadro teorico delle funzioni della pena

L'uso diffuso dell'isolamento, formale e informale, è oggi uno dei più evidenti sintomi che conferma quanto il *paradigma dell'esclusione* si (ri)affacci con forza tra le funzioni più importanti del carcere contemporaneo.

In questo articolo proviamo a “comprendere” perché l'isolamento è uno strumento così utilizzato e considerato “indispensabile” dagli operatori penitenziari per la gestione quotidiana del carcere. Talmente utile e indispensabile da rendere davvero ambizioso l'obiettivo di una sua abolizione, così come proposto dall'*International Guiding Statement on Alternatives to Solitary Confinement*.

Va anzitutto notato che siamo di fronte ad una tendenza non solo italiana, non a caso tali linee guide sono “internazionali”, non solo perché redatte da esperti provenienti da diversi contesti e Paesi, ma anche perché l'aumento dell'uso dell'isolamento è un fenomeno che si registra in tutto il *Global North*<sup>1</sup>. Ciò conferma come la penalità contemporanea resti fortemente “statuale” sul piano del diritto positivo, ma transnazionale e

permeabile alle contaminazioni tra modelli sul piano delle pratiche e delle tendenze.

Il primo passo è quello di collocare l'isolamento nel più ampio quadro teorico delle funzioni della pena, siano esse manifeste o latenti. Se è vero che l'isolamento è l'atto del collocare altrove, al fine di “dividere” la persona isolata dal resto della comunità reclusa, allora non v'è dubbio che si tratti di una pratica di *esclusione*, che accentua il carattere segregante del carcere quale istituzione totale.

Nella definizione classica goffmaniana, infatti, l'istituzione totale è quel luogo dove sono organizzati in maniera violenta (nel senso di coercitiva, non libera) le tre sfere di vita che rendono l'essere umano parte del corpo sociale: lo *spazio*, il *tempo* e le *relazioni*. In questo senso l'isolamento rappresenta la quintessenza dell'istituzione totale.

Ma quali sono le radici storiche e sociologiche di questo paradigma dell'*esclusione*, in pieno contrasto terminologico con quello opposto dell'*inclusione* esplicitato dalle carte costituzionali che fanno riferimento alla *rieducazione* e alla *risocializzazione* e dunque all'atto di ri-avvicinare alla società?

La *penalità moderna* nata nel solco dell'Illuminismo si basa su due fondamentali presupposti:

<sup>1</sup> Limitatamente al contesto italiano, l'“aumento” nell'uso dell'isolamento (*rectius* dei provvedimenti che dispongono l'isolamento, a presidiare dalla loro esecuzione, poiché questo è l'unico dato disponibile) è da intendersi relativamente al tasso e dunque al numero di provvedimenti ogni 100 detenuti. A prescindere dal numero di persone detenute e dal tasso di sovraffollamenti, i tassi di provvedimenti di isolamenti sono rimasti costanti tra i 12 e i 15 ogni 100 persone detenute. Si tratta di un dato interessante che permette di considerare l'isolamento come una variabile indipendente rispetto alla popolazione detenuta, senza una evidente correlazione.

a) Il carcere, inteso come restrizione della libertà individuale, diventa la principale forma di pena e sostituisce qualsiasi altra sanzione corporale, affermando così il principio illuminista della c.d. *intangibilità dei corpi*;

b) La pena è interpretata come *mezzo* e non come *fine* della giustizia, dovendo necessariamente perseguire un obiettivo più ampio della sola "ricompensa" al male procurato. La pena deve dunque essere *utile*.

A partire dal XVIII secolo, lo Stato inizia, insomma, a mostrarsi interessato a "occupare" utilmente il tempo della sanzione, sia esso breve o lungo, provando a darne un "significato" e non considerandolo una mera retribuzione per il male commesso (*funzione retributiva*). Lo Stato, dunque, si interessa alle *conseguenze* della pena nei confronti sia del condannato che della società. L'idea *utilitarista* della pena va fatta risalire alla teorizzazione di Jeremy Bentham.

Il filosofo, giurista ed economista inglese, muovendo da una critica radicale al giusnaturalismo e rifiutando l'idea che la legislazione abbia un fondamento divino e immutabile, afferma che le azioni umane sono orientate da due elementi tra loro contrapposti, il *dolore* e il *piacere* (o la *felicità*).

Allo Stato moderno spetta, dunque, il compito di «massimizzare la felicità» (Bentham, 1830) degli individui, immedesimandosi nel calcolo aritmetico di bilanciamento tra *dolore* e *piacere* (ma potremmo dire, mutuando il lessico economico, tra *costi* e *benefici*) che ogni cittadino fa nel compiere una

determinata azione. Per Bentham, la pena è efficace nella misura in cui produce un'associazione nella mente del potenziale criminale tra il vantaggio del reato e il possibile svantaggio superiore che deriverebbe dalla risposta sanzionatoria.

Ma la pena è in sé stessa un male e un costo per la società la cui inflizione deve in qualche modo essere controbilanciata dai vantaggi che essa è in grado di apportare.

Secondo Bentham tali *utilità* risiedono nell'effetto di *deterrenza*, anche detto di *prevenzione*. Fu proprio Bentham a introdurre una distinzione utilizzata ancora oggi dagli esperti di giustizia penale, quella tra *prevenzione speciale* e *generale*.

La pena è preventiva *speciale* perché impedisce al singolo individuo, per un certo tempo, di compiere un nuovo reato, ma è anche preventiva *generale* poiché manda a tutti i consociati un chiaro *messaggio punitivo*: meglio non imitare il delinquente perché altrimenti si rischiano le stesse conseguenze negative. Così ragionando, un maggior numero di persone sarebbe trattenuto dal desiderio di compiere un reato. Si tratta di un meccanismo cognitivo elementare, che si apprende fin dall'età evolutiva, imparando a emulare o non emulare i miei simili osservando le conseguenze dei loro comportamenti. Se applichiamo tale ragionamento al microcosmo carcerario, nei provvedimenti che dispongono l'isolamento registriamo il medesimo meccanismo: è anche l'isolamento a distinguere persone che "sanno farsi la galera"

(Torrente, 2016) e dunque possono rimanere nella comunità reclusa e persone che, al contrario, “meritano” un trattamento differenziato peggiore.

Anche il diritto positivo conferma questa funzione, collocando la principale e formalizzata forma di isolamento, quella per motivi disciplinari (*rectius* ex art. 39 Ordinamento penitenziario, *Esclusione dalla attività in comune per non più di 15 giorni*) come la più grave tra le sanzioni disciplinari irrogabili.

Nell'ottica dell'utilitarismo delle pene, insieme a Bentham un ruolo decisivo in tutti i processi riformatori occorsi durante l'illuminismo giuridico l'ha avuto Cesare Beccaria con la sua insuperata opera-manifesto *Dei delitti e delle pene* pubblicata nel 1764.

Beccaria era un convinto sostenitore del contratto sociale, cioè della necessaria disponibilità degli individui a cedere una parte della loro libertà ad un sovrano (o ad un soggetto collettivo terzo che possiamo chiamare Stato). Sarà lo Stato-sovrano a dover garantire l'ordine sociale ed evitare il ritorno al disordine dello stato di natura.

Adottando questa prospettiva, il crimine diventa un attentato all'ordine sociale, una violazione del contratto sociale che lede dunque la libertà individuale.

Di conseguenza, la funzione della pena è esattamente quella di proteggere quel contratto sociale e quell'ordine sociale, impedendo che la diffusione del crimine riporti l'uomo allo stato di natura. Scrive Beccaria «il fine delle pene non è di tormentare ed

affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. [...] Non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali» (Beccaria, 1764).

Torna dunque, come in Bentham, il richiamo alla funzione *preventiva* e *deterrente*.

Perché sia davvero utile e capace di raggiungere l'obiettivo della deterrenza, la pena deve seguire, secondo Beccaria, tre principi, che diverranno presto i capisaldi degli ordinamenti penali e penitenziari più avanzati:

(a) Il *principio di utilità*. L'uomo è, infatti, portato a delinquere dai vantaggi che dal reato può ricavare, la pena deve rappresentare uno svantaggio maggiore e annullare l'utilità del crimine;

(b) Il *principio di associazione*. Il sistema penale deve infliggere pene *pronte* e *certe*. Solo se il potenziale criminale sarà *certo* di essere sanzionato, allora potrà essere dissuaso dal delinquere;

(c) Il *principio di proporzionalità* o di *connessione tra reato e pena*. La legge penale dovrebbe sempre legare reato e pena in maniera proporzionale, sia sul piano quantitativo che qualitativo, considerando vari elementi quali la gravità del danno prodotto ed evitando pene severe a fronte di reati modesti. Si tratta di un principio oggi messo a dura prova, poiché il legislatore, spinto dalla necessità di avere un ampio consenso, tende a prevedere pene sproporzionate, ma con un forte valore simbolico o a punire comportamenti che provocano un danno sociale di scarsa rilevanza (è

questo uno degli aspetti più pericolosi del c.d. *populismo penale*<sup>2</sup>).

Tuttavia, se ci limitassimo a queste funzioni "classiche" della sanzione, non coglieremo del tutto il ruolo svolto dall'isolamento nelle dinamiche penitenziarie.

Serve invece approfondire altre due funzioni della pena: la funzione *incapacitativa* (o di *neutralizzazione*) e quella, esplicitata in Costituzione, *rieducativa* (o *riabilitativa*).

Per coglierne il senso serve muovere dall'idea, introdotta dal positivismo filosofico, della società non come un insieme di individui dotati di razionalità e libero arbitrio, ma come un *corpo sociale*, formato da soggetti che presentano fattori fisici, psicologici, sociali che influenzano (o meglio, *determinano*) il loro essere o non essere devianti.

Se il delinquente non lo è per *scelta*, ma per *nascita* (Lombroso, 1897), allora deve mutare radicalmente la funzione della pena: non potrà essere né la retribuzione del male commesso, poiché il criminale non può essere ritenuto moralmente responsabile del suo comportamento, né la deterrenza, poiché il potenziale criminale non è un attore razionale in grado di valutare le conseguenze delle sue azioni.

Il nuovo obiettivo della pena non sarà più l'individuo autore di reato, ma la società

in cui vive e lo Stato avrà un unico scopo, quello della *difesa sociale*. Enrico Ferri lo spiega chiaramente: «Il diritto di punire e la giustizia penale hanno una funzione clinica di preservazione sociale dal morbo criminoso indipendente da ogni condizione di libertà morale o di morale colpevole dell'individuo» (Ferri, 1900, p. 528).

Come si ottiene la *difesa sociale*? Secondo i criminologi positivisti, attraverso «la segregazione degli individui antisociali, isolando gli elementi d'infezione e risanando l'ambiente, in cui se ne svolgono i germi» (Ferri, 1900, p. 579). Immediatamente tutte le questioni legate alla quantità e alla proporzionalità della pena rispetto al reato commesso, così enfatizzate dagli utilitaristi alla Bentham o alla Beccaria, perdono di importanza e si propongono pene in grado di *neutralizzare*, isolando gli individui della società *permale* da quelli della società *perbene*.

Si tratta di visioni organiciste, che assomigliano, anche nella terminologia utilizzata, alle strategie utilizzate dagli epidemiologi per isolare i virus. Eppure, sono teorie che hanno profondamente influenzato il Novecento delle pene, costituendo la base teorica per giustificare, ad esempio, i manicomi per le persone con disturbi psichici o l'internamento di intere fasce di popolazione ritenute *socialmente pericolose*.

<sup>2</sup> Si pensi ad esempio alla approvazione di reati che puniscono attività quali il vagabondaggio o l'accattonaggio o certe tendenze delle politiche migratorie contemporanee. Si tratta di situazioni in cui è difficile individuare un "danno" misurabile e percepibile, come richiesto da Beccaria. Sul concetto di populismo penale cfr. *ex multis* Pratt J. (2007), *Penal Populism*, Routledge, New York.

Si può affermare che con la funzione *incapacitativa* della pena, l'attenzione del sistema penale si sposta decisamente dal fatto di reato, che è solo «uno dei sintomi, al quale la scuola classica ha erroneamente accordato un'attenzione esclusiva ed un'importanza assoluta», all'individuo e al potenziale pericolo che egli rappresenta, al fine di «completare la diagnosi e la cura giuridico-sociale di ciascun delinquente» (Ferri, 1900, p. 552). La responsabilità penale è in questo senso *sociale*, prescinde dalla colpa e dalla gravità del reato, ma è commisurata alle esigenze di difesa sociale calibrate sulla minaccia che l'individuo rappresenta per la società.

I mezzi di *neutralizzazione*, immaginati dai teorici della difesa sociali, si possono raggruppare in tre categorie, proposte dallo stesso Enrico Ferri:

- a) I mezzi *preventivi*, che agiscono prima della commissione del delitto alla stregua di misure di *igiene sociale*, imponendo costrizioni alla libertà individuale anche indipendentemente dal reato, sulla base della mera probabilità che esso possa verificarsi. Ferri si riferisce qui alle misure preventive di polizia o ancora i c.d. 'sostitutivi penali', vale a dire misure di riforma che dovrebbero prevenire l'insorgere delle cause individuali e sociali del crimine, ad esempio i *reformatori* per minori senza famiglia o con famiglie indigenti;
- b) I mezzi *riparatori* e *repressivi*, che intervengono nei casi di crimini minori o nei confronti di individui dalla ridotta pericolosità sociale (e dunque 'recuperabili'),

funzionando come misure di natura *terapeutica*, in grado di curare il conflitto sociale innescato dall'atto antiggiuridico (terapia sociale) o modificare le cattive inclinazioni del delinquente (terapia individuale). Ferri si riferisce qui a talune forme di riparazione o risarcimento del danno, per i reati non dolosi minori e, soprattutto, alla detenzione per un periodo legato alle necessità di riabilitazione del delinquente;

- c) I mezzi *eliminativi*, che devono essere utilizzati alla stregua delle misure *chirurgiche* per eliminare o neutralizzare definitivamente il pericolo rappresentato dagli autori dei reati più gravi o da coloro che appaiano non altrimenti recuperabili, come i delinquenti recidivi. Costoro andranno letteralmente «espulsi dal corpo sociale» (Ferri, 1900, p. 687), tramite l'internamento perpetuo o la pena di morte.

Tali teorie hanno in certa misura dato una copertura scientifica ai sistemi penitenziari e alle legislazioni penali adottate dai regimi autoritari nazifascisti della prima metà del XX secolo europeo. Anche per questo, in corrispondenza con la fine di quei regimi e la promulgazione delle costituzioni e delle carte internazionali dei diritti, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la funzione *incapacitativa* della pena subisce un contraccolpo, in favore della funzione *rieducativa* (o *riabilitativa*), fulcro di tutti gli ordinamenti costituzionali del XX Secolo.

I termini *riabilitazione* o *rieducazione* enfatizzano l'*inclusione sociale* del detenuto, a



scapito della sua esclusione. Il carcere perde (almeno formalmente) la sua centralità e diventa una delle pene possibili. L'istruzione, la formazione professionale, le attività culturali, la ricostruzione dei legami familiari sono attività sottratte alla buona volontà dei filantropi, ma vengono statualizzate e previste nella legislazione penitenziaria, andando a costituire gli elementi fondanti del c.d. trattamento penitenziario tratteggiato in Italia dall'Ordinamento penitenziario del 1975. Notiamo, non a caso, che sono proprio questi elementi ad essere "sospesi" con l'isolamento.

Dunque, parallelamente a questo sviluppo delle funzioni del penitenziario, l'isolamento rimane una sorta di monito che ricorda come la funziona *incapacitativa* non sia mai del tutto sparita. Un carcere dove l'isolamento diventa sempre strutturale e necessario è dunque un carcere che si «allontana dalle sue radici classiche (...) per divenire essenzialmente uno strumento di puro controllo sociale, declinato tra funzioni di mera strumentalità e vocazione alla produzione simbolica. (...) Il carcere si è trasformato in reclusorio massificato di soggetti deboli, rappresentati e gestiti come soggetti pericolosi, necessario alla loro neutralizzazione» (Moscioni, 2020, p.58).

Nell'ambito di una penalità che, dunque, perde progressivamente velleità rieducative o

riabilitative, anche l'isolamento cambia ed è ormai molto diverso da quello teorizzato (e praticato) finalizzato al "cambiamento morale" della persona detenuta.

Oggi l'isolamento insomma è uno strumento che rientra tra quelli di 'mero controllo', lontano ad esempio dal precedente storico della prigione di Walnut Street a Philadelphia (c.d. *modello filadelfiano*) studiato durante la spedizione di studio svolta nel 1831 da Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont<sup>3</sup> negli Stati Uniti. In quel contesto, la vita nel penitenziario di Philadelphia era basata sull'isolamento totale, il silenzio e la preghiera. Tutti i detenuti erano isolati giorno e notte in celle individuali con bagni separati e cortili per le ore d'aria singoli, senza la possibilità di parlarsi e vedersi. Solo ai più meritevoli venivano concesse alcune ore di lavoro artigianale. L'unica lettura concessa era quella della Bibbia (la prigione era gestita dai quaccheri, che erano le uniche persone che potevano incontrare i detenuti per momenti di preghiera). Pur nella sua inumanità – che infatti fece preferire l'altro modello penitenziario allora diffuso negli Stati Uniti, quello applicato nel carcere di Auburn e basato sull'obbligo di lavoro (*modello auburniano*) – l'isolamento sul piano concettuale aveva un finalismo e non era un mero *mezzo* di controllo e di gestione pratica della comunità reclusa, come invece pare essere oggi.

---

<sup>3</sup> Per una approfondita descrizione del viaggio di studio e sulle influenze politiche che quel viaggio ha avuto sui sistemi penitenziari europei cfr. Gallino F. (2020), *Tocqueville, il carcere, la democrazia*, Il Mulino, Bologna.

## 2. “Dove lo metto?”: il ruolo dell'isolamento nella crisi del carcere contemporaneo

Tra la fine del Novecento e gli anni Duemila nel *Global North* si è assistito ad un aumento generalizzato dei tassi di detenzione e all'ampliamento diffuso dell'area dei comportamenti penalmente rilevanti, proporzionale alla rinuncia a predisporre strategie alternative per contrastare forme di disagio (Vianello, 2012): abbiamo insomma assistito al tramonto del *welfare state universalista*. Gli Stati Uniti ne sono stato l'esempio paradigmatico. A partire dagli anni Ottanta, nei grandi centri urbani americani, si è assistito alla diffusione delle politiche di “tolleranza zero” e di “*law and order*” che hanno contribuito a creare il fenomeno dell'*incarcerazione di massa* (la c.d. *mass incarceration*) (Garland, 2001). In appena trent'anni la popolazione detenuta si è moltiplicata, passando dai 350 mila detenuti negli anni Settanta ai 2 milioni di oggi. Una crescita incredibile, che ritroviamo in molti altri Paesi occidentali, anche se in misura minore: in Italia, ad esempio, la popolazione detenuta è raddoppiata, passando da 30 mila persone negli anni Settanta, ai 60 mila di oggi. Tutto ciò a fronte di tassi di criminalità (numero di reati denunciati) invariato, a dimostrazione che carcerazione e criminalità non sono variabili direttamente proporzionali, ma

seguono traiettorie indipendenti (McCrary-Sanga, 2012).

Questi numeri esemplificano il cambio di clima sociale vissuto nella post-modernità, che ha prodotto il passaggio dal *welfare* al *prisonfare*, cioè il passaggio da *Stato sociale* a *Stato penale* (Wacquant, 1999).

Ma questo non basta a comprendere gli sviluppi della penalità contemporanea, è necessario infatti indagare la composizione sociale di quella enorme massa di persone detenute: non tutte le classi sociali sono rappresentate nella stessa misura. Quella popolazione detenuta è infatti composta in maggioranza da specifiche categorie, che, nell'immaginario collettivo, producono disordine sociale e diventano “nemici pubblici” – lo straniero migrante, l'*homeless*, la persona con patologia psichiatrica, l'etnia rom...– (Melossi, 2015) oppure da persone strutturalmente escluse dai processi economici, incapaci di produrre ricchezza e marginalizzate dal mercato del lavoro<sup>4</sup>. Usando un efficace espressione di Alessandro De Giorgi possiamo affermare che in carcere è ormai reclusa l'*umanità in eccesso*. Il carcere, dunque, non avrebbe più l'obiettivo della rieducazione, bensì del governo di quella *eccedenza* (De Giorgi, 2002; Scott, 2013).

Richiamando le funzioni principali della pena esposte nel precedente paragrafo,

<sup>4</sup> Il sociologo Loic Wacquant in una espressione molto citata afferma che l'obiettivo dei sistemi penali e penitenziari post-moderni sia quello di «punire i poveri». Cfr. Wacquant L. (2009), *Punishing the Poor. The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Duke University Press, Durham.

possiamo affermare che il *governo dell'eccedenza* assomiglia da vicino alla *neutralizzazione* proposta dalla Scuola criminologica positiva.

Esattamente in questo contesto l'isolamento diventa strumento funzionale del carcere post-moderno. Laddove si amplia sempre più la crisi del trattamento e aumenta la distanza tra “fuori” e “dentro” le mura, la necessità di dividere e isolare le persone considerate più problematiche diventa una prassi organizzativa diffusa.

In altri termini, assistiamo al definitivo passaggio dall'urgenza del *trattare* a quella del *collocare*, cioè trovare luoghi (non cure, non percorsi, non interventi) dove l'individuo possa non creare pericolosa se o al resto della comunità reclusa.

Laddove, insomma, si evidenzia un “problema” (di condizione di salute, di disciplina, di “incompatibilità”) legato ad una persona detenuta, l'ossessione di tutti gli operatori diventa “*dove lo metto?*”. Nel momento stesso in cui la domanda viene posta e sostituisce il “*che cosa faccio?*”, assistiamo al prevalere del paradigma dell'esclusione su quello dell'inclusione e cogliamo la funzione più profonda – ma negata sul piano formale – delle istituzioni totali.

Ci sono evidentemente categoria di persone detenuti nei confronti delle quali questa domanda diventa più ricorrente.

### **3. L'isolamento per i “casi difficili”. La gestione della salute mentale nelle A.T.S.M. e le sezioni ex art. 32 del Regolamento di esecuzione penitenziaria**

Sul piano pratico ed organizzativo quali conseguenze ha tutto questo? Anzitutto la necessità di trovare, negli spazi angusti del penitenziario contemporaneo sovraffollato, spazi e luoghi che costituiscano la risposta all'*urgenza del collocare*.

Accanto così alle tradizionali “sezioni di isolamento”, create per accogliere le persone menzionate nell'art. 33 ord. pen. (e dunque le persone isolate per motivi di salute, perché destinatarie della già menzionata sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune o gli isolati per ragioni processuali - ad esempio coloro che hanno un “divieto di incontro”), abbiamo assistito a creazioni di ulteriori spazi di isolamento. Ne prenderemo ad esame due: le Articolazioni per la tutela della salute mentale (A.T.S.M.) e le c.d. sezioni ex art 32 del Regolamento di esecuzione penitenziaria che dispone «I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele».

La creazione e la gestione delle Articolazioni per la salute mentale e delle sezioni ex art. 32 Regolamento di esecuzione



confondono, fino a renderli indistinguibili, i confini tra il formale e l'informale, tra disposizioni di carattere generale e pratiche locali.

L'esperienza di osservazione svolta dall'Osservatorio sulle condizioni detentive dell'Associazione Antigone aiuta a comprendere tali dinamiche.

“*Sta' diventando un carcere di matt?*”, a dircelo, appena varcata la soglia della ATSM (Articolazione per la tutela della salute mentale) è un Ispettore di Polizia penitenziaria con tanti anni di servizio alle spalle. Poco cambia se si tratti di un grande carcere metropolitano o di una piccola struttura in provincia. In Sicilia o in Trentino. La percezione diffusa tra gli operatori è che le patologie psichiche tra la popolazione detenuta siano in continuo ed esponenziale aumento e che gli strumenti e le risorse a disposizione per trattarla siano sempre più scarse e inadeguate. Il confinamento in spazi speciali diventa, ai loro occhi, una scelta necessaria.

Qualcuno, strumentalmente, imputa tale aumento alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari avvenuta per legge nel 2014 e nei fatti dal 2017 e il passaggio alle Residenze per l'Esecuzione delle misure di sicurezza.

Con la chiusura degli O.P.G. (a partire dalla Legge 9/2012 e, poi, definitivamente, con la Legge 81/2014) per le persone con disagio psichico che già si trovano in carcere (i “rei-folli”, come li definisce, ancora, il gergo penalistico) devono essere trovati gli strumenti di cura esclusivamente all'interno del sistema penitenziario. Si è dunque,

finalmente, superato il meccanismo dell’“istituzione di scarico” ben noto agli studiosi delle istituzioni totali. Se non fosse arrivato quel divieto normativo per il sistema penitenziario di “scaricare” sulle nuove R.E.M.S. la persona detenuta con patologia psichica (nelle forme dell’“osservazione psichiatrica”, della infermità psichica sopravvenuta o nelle ipotesi previste dagli artt. 111 e 112 del Regolamento penitenziario), il carcere avrebbe continuato a (sovra)affollare le R.E.M.S., come prima faceva degli O.P.G., usando l’etichetta di malattia mentale, come “scusa” per delegare ad altri la gestione di quell’individuo “problematico”. L’unico modo di rompere questo meccanismo era distinguere la risposta sanzionatoria, precludendo, per legge, la possibilità di ricorrere al ricovero in R.E.M.S. e riaffermando una tanto netta quanto criticabile divisione tra pene per gli imputabili e misure di sicurezza per i non imputabili.

Oggi, dunque, per la persona detenuta con disagio psichico dichiarata capace di intendere e volere esistono due principali soluzioni. Una è *fuori* dal carcere, qualora la patologia psichica lo renda “incompatibile” con l’ambiente carcerario. È questa una strada percorribile, da quando nel 2019 è intervenuta la Corte costituzionale (sent. n. 99/2019). Investita della questione dalla Corte di Cassazione (Cassazione penale, Sez. I, ordinanza n. 13382, 22 marzo 2018) sulla compatibilità costituzionale della differenza tra grave patologia fisica e psichica. Fino ad

allora la legge distingueva tra grave infermità fisica e psichica, precludendo ai malati psichici di usufruire delle possibilità date ai malati fisici e, principalmente, del rinvio della pena ex art. 147 c.p. e della detenzione domiciliare ex art. 47, terzo comma, 1-ter (la c.d. detenzione domiciliare “in deroga” o “umanitaria”).

L'altra strada – che è anche la più frequente – è che la patologia psichica venga “trattata” *dentro* al carcere. In quel carcere, psicopatogeno e “fabbrica di *handicap*” (Gallo e Ruggiero, 1989; Ronco, 2018; Sterchele, 2021), che si deve trovare al proprio interno luoghi e strumenti adatti a curare e controllare, allo stesso tempo, il reo-folle.

Un'ulteriore possibilità, auspicata da molti, ma mai accolta dal legislatore, sarebbe quella di prevedere una misura “alternativa” specificamente pensata per le persone detenute con una patologia psichiatrica diagnosticata nella detenzione domiciliare, sulla scorta dell'affidamento “terapeutico” immaginato per le persone tossicodipendenti.

Così, in carcere si sono organizzate, per via amministrativa e regolamentare, senza precisa copertura normativa, le Articolazioni per la tutela della salute mentale (c.d. A.T.S.M.), sezioni a prevalente gestione sanitaria, concentrate in pochi istituti, almeno uno per regione, con un compito quasi impossibile: curare il disagio psichico, soprattutto nelle forme più acute, in un luogo di espiazione di pena. Un ossimoro, che ha prodotto sistematiche violazioni dei diritti

individuali e gravi problemi gestionali, più volte sottolineati dalla rete dei Garanti delle persone private della libertà, dalle associazioni per la tutela dei diritti umani e dal Comitato Europea per la Prevenzione della Torture durante le visite ispettive svolte nel nostro Paese.

Non dissimile la funzione svolta dalle sezioni ex art. 32 del Regolamento di esecuzione penitenziaria, che, anche stavolta, sono spazi “speciali” per persone detenute che non riescono ad essere gestite nelle sezioni ordinarie.

In entrambi i casi si tratta di spazi dove si applica “di fatto” l'isolamento, per di più in aperta violazione degli *standard* internazionali in materia di isolamento, come le disposizioni 43, 44 e 45 delle *Mandela Rules* che vietano esplicitamente l'isolamento per soggetti “fragili”, quali persone con disagio psichico e detenute madri con bambini.

Ad accomunare le due tipologie di spazi di isolamenti sono le condizioni generalmente deteriori rispetto al resto del penitenziario. Insomma, entrando in quelle sezioni non si “migliora” la propria condizione, anzi si entra in ambienti più angusti, più fatiscenti, con meno spazi comuni e attività trattamentali. Insomma, a qualsiasi occhio esterno non assuefatto, è chiaro di trovarsi in ambienti dove c'è un *surplus* di afflittività.

La stessa assenza di regole formali omogenee accentua la libertà delle singole direzioni di organizzare questi spazi, ma toglie,

ad esempio, la possibilità di avere *standard* minimi di condizioni.

La normalizzazione dell'isolamento nelle dinamiche del penitenziario contemporaneo è confermata dai dati. Nel quinquennio 2019-2024, i dati raccolti durante l'osservazione evidenziano come il numero di provvedimenti di isolamento disposti a livello nazionale rimanga costante tra i 12 e i 15 provvedimenti ogni 100 persone detenute. Un dato che considera anche i provvedimenti disposti, ma non eseguiti e soprattutto non permette di sapere quanti siano le persone interessate da quei provvedimenti. La percezione è, infatti, che ricorrano più provvedimenti in capo alla stessa persona, a conferma che le persone detenute "difficili" sono un piccolo gruppo in una grande massa di persone.

Ancora una volta, si conferma la tesi di come in un carcere che si allontana dalla sua manifesta funzione, quella di rieducazione e si avvicina invece alla sua funzione latente, quella di neutralizzare i soggetti considerati personali, l'isolamento è uno strumento funzionale a tale mutamento. Lo è, ancora di più, se nell'isolamento, vi facciamo entrare tutti i casi di isolamento di "fatto" che, più spesso, riguardano soggetti fragili, posti, in definitiva, in condizioni peggiori. Proprio per quei soggetti che necessiterebbero dei migliori strumenti del trattamento penitenziario, avviene invece il contrario. Ecco l'ennesimo paradosso del carcere contemporaneo.

**BIBLIOGRAFIA**

- Allegri P. (2019), *L'implementazione della sorveglianza elettronica ed i suoi effetti sull'espansione del controllo penale. Uno studio di caso delle sezioni GIP e GUP dei Tribunali di Torino e Reggio Calabria*, in *Studi sulla Questione criminale*, XIV, 3:67-88.
- Anastasia S. (2013), *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Ediesse, Roma.
- Beccaria C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, nuova edizione a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino, 1965.
- Becker G.S. (1968), *Crime and punishment. An Economic Approach*, in *Journal of Political Economy*, II: 169-217.
- Bentham J. (1830), *The Rationale of Punishment*, Robert Heward, Londra.
- Bentham J. (1843), *Panopticon: or the Inspection House*, in *The Works of Jeremy Bentham*, vol. IV, William Tait, Edinburgh.
- De Giorgi A. (2002), *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine*, Ombre Corte, Verona.
- De Vito C. (2009), *Camosci e Girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Bari.
- Elias N. (1988), *Il processo di civilizzazione*, il Mulino, Bologna.
- Ferrajoli L. (2009), *Giurisdizione e consenso*, in *Questione Giustizia*, 4: 5-18.
- Ferri E. (1900), *Sociologia criminale. Quarta edizione*, Fratelli Bocca, Torino.
- Foucault M. (1976), *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Parigi.
- Gallino F. (2020), *Tocqueville, il carcere, la democrazia*, Il Mulino, Bologna.
- Garland D. (1985), *Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies*, Gower, Aldershot.
- Garland D. (2001), *The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford.
- Lombroso C. (1897) *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria*, Fratelli Bocca, Roma.
- McCrary J, Sanga S. (2012), *General Equilibrium Effects of Prison on Crime: Evidence from International Comparisons*, in *Cato Papers on Public Policy*, II:165-193.
- Melossi D. (2015), *Crime, Punishment and Migration*, Sage, New York.

Mosconi G. (2020), *La tortura tra diritto e culture della violenza*, in AA.VV., *La tortura nell'Italia di oggi*, Antigone Edizioni, Roma.

Pratt J. (2007), *Penal Populism*, Routledge, New York.

Sarzotti C. (2019), *La legge penale in azione: come si costruiscono il crimine e il criminale*, in Cottino A., a cura di, *Lineamenti di Sociologia del diritto*, Zanichelli, Bologna.

Scott D., a cura di, (2013), *Why Prison?*, Cambridge University Printing House, Cambridge.

Tonry M. (1996), *Sentencing Matters*, Oxford University Press, Oxford.

Vianello F. (2012), *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Roma, Carocci.

Wacquant L. (1999), *Parola d'ordine tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neo-liberale*, Feltrinelli, Milano.

Wacquant L. (2009), *Punishing the Poor. The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Duke University Press, Durham.